

data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14

ottobre 1999, n. 362, le parole: « e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ».

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza ».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della san-

zione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale ».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: « il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 25 per cento ».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della

presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).

Al comma 1, sostituire le parole: di ambito locale con le seguenti: di interesse regionale o locale.

7. 1. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 4, sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.

7. 2. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo fino alla fine del comma.

7. 3. Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 14, 15 e 16.

7. 71. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spina.

Sopprimere il comma 9.

- 7. 4.** Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 9, sopprimere le parole: collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro.

- 7. 5.** Albonetti, Grignaffini, Tidei, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 9, sopprimere le parole: , ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.

- 7. 6.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.

- 7. 7.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

- 7. 8.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.

- 7. 10.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 14.

- 7. 11.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 15.

- 7. 12.** Giulietti, Panattoni, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 16.

- 7. 13.** Grignaffini, Adduce, Albonetti, Susini, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Sopprimere il comma 17.

- 7. 14.** Tidei, Rognoni, Panattoni, Duca, Adduce, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: nove decimi.

- 7. 15.** Albonetti, Adduce, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: otto decimi.

- 7. 16.** Panattoni, Albonetti, Adduce, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: sette decimi.

- 7. 17.** Grignaffini, Rognoni, Duca, Albonetti, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: sei decimi.

- 7. 18.** Grignaffini, Rognoni, Duca, Albonetti, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: cinque decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

- 7. 19.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: cinque decimi.

- 7. 20.** Albonetti, Panattoni, Tidei, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: quattro decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

- 7. 21.** Panattoni, Duca, Rognoni, Giachetti, Colasio, Rusconi,.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: quattro decimi.

- 7. 22.** Panattoni, Adduce, Tidei, Albonetti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: tre decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

- 7. 23.** Giulietti, Adduce, Susini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: tre decimi.

- 7. 24.** Giulietti, Susini, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

- 7. 25.** Rognoni, Albonetti, Tidei, Grignaffini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sei ventesimi.

- 7. 26.** Duca, Panattoni, Susini, Tidei, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un decimo con le seguenti: due decimi.

- 7. 27.** Susini, Tidei, Adduce, Giulietti, Grignaffini, Pasetto, Tuccillo, Carra.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

- 7. 28.** Tidei, Susini, Rognoni, Giulietti, Panattoni, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

- 7. 29.** Susini, Adduce, Grignaffini, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 60.000 euro.

- 7. 30.** Giulietti, Rognoni, Albonetti, Adduce, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

7. 31. Susini, Tidei, Panattoni, Grignaffini, Duca, Adduce, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciannove ventesimi.

7. 32. Grignaffini, Adduce, Albonetti, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciotto ventesimi.

7. 33. Panattoni, Susini, Giulietti, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: diciassette ventesimi.

7. 34. Susini, Tidei, Giulietti, Rognoni, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sedici ventesimi.

7. 35. Grignaffini, Susini, Rognoni, Panattoni, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quindici ventesimi.

7. 36. Albonetti, Adduce, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quattordici ventesimi.

7. 37. Duca, Tidei, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tredici ventesimi.

7. 38. Duca, Susini, Grignaffini, Giulietti, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: dodici ventesimi.

7. 39. Panattoni, Rognoni, Tidei, Duca, Gentiloni Silveri, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: undici ventesimi.

7. 40. Rognoni, Tidei, Albonetti, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: dieci ventesimi.

7. 41. Adduce, Albonetti, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: nove ventesimi.

7. 42. Albonetti, Tidei, Panattoni, Rognoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: otto ventesimi.

7. 43. Rognoni, Giulietti, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sette ventesimi.

7. 44. Grignaffini, Duca, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: sei ventesimi.

7. 45. Susini, Adduce, Panattoni, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole; un ventesimo con le seguenti: cinque ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

7. 46. Rognoni, Tidei, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: cinque ventesimi.

7. 47. Giulietti, Rognoni, Tidei, Adduce, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: quattro ventesimi.

7. 48. Tidei, Rognoni, Grignaffini, Adduce, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tre ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 55.000 euro.

7. 49. Adduce, Albonetti, Susini, Duca, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: tre ventesimi.

7. 50. Panattoni, Giulietti, Tidei, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 65.000 euro.

7. 51. Panattoni, Grignaffini, Susini, Giachetti, Colasio, Rusconi.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: due ventesimi.

7. 52. Tidei, Albonetti, Panattoni, Susini, Gentiloni Silveri, Bimbi, Gambale.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 56. Tidei, Giulietti, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 57. Susini, Panattoni, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 58. Giulietti, Grignaffini, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2003 con le seguenti: entro il 5 dicembre 2003.

- 7. 59.** Susini, Duca, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

- 7. 60.** Susini, Duca, Rognoni, Tidei, Panattoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo: sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate;

sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004.

- 7. 66.** Adduce, Albonetti, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

- 7. 61.** Panattoni, Rognoni, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo: sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata;

sopprimere le parole: 31 dicembre 2003;

sopprimere le parole: 30 aprile 2004.

- 7. 64.** Giulietti, Tidei, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata;

sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

- 7. 65.** Tidei, Panattoni, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.

- 7. 62.** Rognoni, Adduce, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 6.000 euro.

- 7. 63.** Susini, Panattoni, Adduce, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: un'unica rata.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.

- 7. 67.** Grignaffini, Giulietti, Tidei, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: 31 dicembre 2003.

- 7. 68.** Albonetti, Adduce, Susini, Tidei, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , 28 febbraio 2004.

7. 69. Panattoni, Rognoni, Giuliotti, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 17, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: due rate.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e 30 aprile 2004.

7. 70. Adduce, Duca, Grignaffini, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni ».

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono

inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario

sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 8.

(Diffusioni interconnesse).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

8. 3. Panattoni, Grignaffini, Giulietti, Susini, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: un mese.

8. 4. Susini, Tidei, Giulietti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

8. 5. Rognoni, Adduce, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 6, sopprimere le parole: Alle imprese di radiodiffusione sonora.

8. 2. Tidei, Rognoni, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Sopprimere il comma 8.

8. 1. Susini, Adduce, Panattoni, Cardinale, Gentiloni, Bimbi.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disci-

plinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del

Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televi-

sione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 10.

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

Al comma 3, sostituire le parole da: è disciplinato fino alla fine del comma con le seguenti: , in messaggi pubblicitari, spot e televendite è vietato.

10. 1. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: in programmi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: , oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari, spot e televendite,.

10. 2. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Ruzzante, Grignaffini, Finocchiaro.

(Approvato, ad eccezione delle parole: « e televendite »)

Al comma 3, dopo le parole: in programmi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: , in messaggi pubblicitari, spot e televendite.

10. 3. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le seguenti: , previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,.

10. 11. Capitelli, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 4. Albonetti, Rognoni, Grignaffini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 5. Albonetti, Adduce, Grignaffini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

10. 6. Panattoni, Albonetti, Giulietti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: o di buon.

10. 7. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. 8. Rognoni, Tidei, Susini, Duca, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

- 10. 15.** Giulietti, Grignaffini, Rognoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

- 10. 9.** Albonetti, Adduce, Susini, Rognoni, Panattoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

- 10. 10.** Duca, Panattoni, Tidei, Rognoni, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

- 10. 12.** Capitelli, Grignaffini.

Al comma 9, sopprimere le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma.

- 10. 13.** Capitelli, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione dei suddetti orari e programmi, il Ministro delle comunicazioni acquisisce il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

- 10. 14.** Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)

**ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 12.

*(Uso efficiente
dello spettro elettromagnetico).*

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto in-

teressato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 12.

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico).

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: totale.

12. 1. Adduce, Albonetti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: completa.

12. 2. Panattoni, Giulietti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con le seguenti: la piena.

12. 3. Susini, Panattoni, Albonetti, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: adeguata con la seguente: efficace.

12. 4. Duca, Grignaffini, Adduce, Cardinale, Gentiloni Silveri, Bimbi.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: adeguata aggiungere le seguenti: e completa.

12. 5. Tidei, Susini, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: adeguata aggiungere le seguenti: e piena.

12. 6. Tidei, Susini, Rognoni, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche in Stati confinanti con il territorio nazionale.

12. 7. Duca, Albonetti, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)

**ARTICOLO 13 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radio-televisive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 13 DEL PROVVEDIMENTO**

ART. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).*

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , tra le quali

rientrano anche il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni generali.

13. 1. Albonetti, Panattoni, Duca, Chiaromonte.

Al comma 2, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

13. 2. Duca, Raffaldini, Capitelli.

Al comma 2, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

13. 3. Duca, Raffaldini, Capitelli.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

13. 4. Albonetti, Duca, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

13. 5. Tidei, Panattoni, Rognoni, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

13. 6. Duca, Giulietti, Grignaffini, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Valle d'Aosta.

13. 7. Susini, Giulietti, Panattoni, Albonetti, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Piemonte.

13. 8. Grignaffini, Duca, Adduce, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Lombardia.

13. 9. Susini, Tidei, Panattoni, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

13. 10. Adduce, Albonetti, Susini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Veneto.

13. 11. Grignaffini, Albonetti, Tidei, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

13. 12. Adduce, Albonetti, Duca, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Liguria.

13. 13. Rognoni, Duca, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

13. 14. Tidei, Susini, Grignaffini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Marche.

13. 15. Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Toscana.

13. 16. Albonetti, Grignaffini, Giulietti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Umbria.

13. 17. Duca, Giulietti, Susini, Tidei, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Lazio.

13. 18. Giulietti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Abruzzi.

13. 19. Duca, Rognoni, Tidei, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Molise.

13. 20. Grignaffini, Tidei, Panattoni, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Campania.

13. 21. Rognoni, Giulietti, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Basilicata.

13. 22. Tidei, Panattoni, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Puglia.

13. 23. Grignaffini, Adduce, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Calabria.

13. 24. Giulietti, Duca, Rognoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Sardegna.

13. 25. Rognoni, Adduce, Tidei, Susini, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza unifi-